

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2134 e
connessi-A**

Modifiche al Codice
antimafia e delega al
Governo per la tutela
del lavoro nelle aziende
sequestrate e confiscate

giugno 2017
n. 508



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2134 e
connessi-A**

Modifiche al Codice
antimafia e delega al
Governo per la tutela
del lavoro nelle aziende
sequestrate e confiscate

giugno 2017
n. 508

a cura di: C. Andreuccioli

INDICE

CAPO I (ARTT. 1-4): Disposizioni in materia di misure di prevenzione personali	7
CAPO II (ARTT. 5-12): Disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali	9
CAPO III (ARTT. 13-19): Disposizioni in materia di amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati	17
CAPO IV (ARTT. 20-27): Disposizioni in materia di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali	36
CAPO V (ART. 27): Modifiche alle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati	41
CAPO VI (ARTT. 28-32): Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo	42
CAPO VII (ARTT. 33-36): Disposizioni di attuazione e transitorie.....	46

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dalla Commissione giustizia, apporta numerose **modifiche** al libro I del **Codice antimafia** di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice nel prosieguo), dedicato alle **misure di prevenzione**, e ad altre disposizioni di legge vigenti.

Capo I (artt. 1-4): disposizioni in materia di misure di prevenzione personali

L'**articolo 1** interviene sull'articolo 4 del Codice aggiungendo tra i **sogetti destinatari** delle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale anche con divieto di soggiorno e obbligo di soggiorno) coloro che:

- fuori del caso di concorso o di favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose (articolo 418 c.p.);
- sono indiziati di una serie di reati contro la PA.

Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, **la Commissione ha ulteriormente esteso l'ambito soggettivo di applicazione** ricomprendendovi anche coloro che sono indiziati:

- di uno dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (richiamati dal co. 3-*quater* dell'articolo 51 c.p.p.)
- del delitto di atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.p.);
- del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* c.p.).

La Commissione ha inoltre modificato l'articolo 4, co. 1, lett. f), del Codice, prevedendo che le misure di prevenzione personali si applichino anche a coloro che compiano atti esecutivi diretti (a legislazione vigente unicamente atti preparatori) alla ricostituzione del partito fascista.

L'**articolo 2** reca modifiche alle seguenti disposizioni del Codice, relative al **procedimento di applicazione** delle misure di prevenzione personali:

- all'articolo 5 del Codice, prevedendo che il procuratore della Repubblica del circondario comunichi la proposta al procuratore della Repubblica distrettuale e che la proposta di misura debba essere depositata non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria della sezione speciale per le misure di prevenzione presso il tribunale distrettuale, nel territorio del quale la persona dimora. La Commissione ha previsto con riguardo ai tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere che la proposta debba essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione, ivi istituite, nel caso la persona dimori nel corrispondente circondario.
- all'articolo 6 del Codice, prevedendo che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province).

- all'articolo 7 del Codice prevedendo che:
 - l'avviso di fissazione dell'udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta.
 - se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza a distanza possa essere assicurata mediante collegamento audiovisivo, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte;
 - ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo, però, che avrà la facoltà di non rispondere;
 - il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti escludendo quelle vietate dalla legge o superflue;
 - l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi trovi applicazione anche alle ipotesi di audizione di persone informate sui fatti.

Sempre con riguardo al giudizio di primo grado, poi, l'articolo introduce sette nuovi commi all'articolo 7 del Codice. Più nel dettaglio i nuovi commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la **competenza territoriale**. Tale norma prevede un limite temporale alla eccepibilità dell'incompetenza per territorio. In base al comma 1 del nuovo articolo 10-*bis* le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il Tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate di ufficio con la decisione di primo grado. Ai sensi dell'articolo 10-*ter* se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. La declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. La stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5.

Ai sensi del nuovo articolo 10-*quater* quando il Tribunale accoglie l'eccezione d'incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento il Tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. Il termine di efficacia previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al Tribunale competente, il termine di efficacia previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso Tribunale. Il comma 10-*quinqüies* stabilisce che il decreto di accoglimento anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204 d. P.R. n. 115 del 2000).

I nuovi commi *10-sexies*, *10-septies* e *10-octies* dell'articolo 7, intervengono in tema di **termini di deposito del decreto** del Tribunale. Il decreto deve essere depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il Tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di 180 giorni ai sensi dell'articolo 154 disp. att. c.p.p.

Infine, la disposizione in esame modifica l'articolo 8 del Codice, prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni; nonché che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.

L'articolo 3 - non modificato dalla Commissione - interviene sui commi 1 e 3 dell'articolo 10 del Codice, in materia di **impugnazioni**, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato).

L'articolo 4 integra con due commi aggiuntivi (*2-bis* e *2-ter*) l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**. Ai sensi del nuovo comma *2-bis* l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

Il comma *2-ter*, come **modificato dalla Commissione**, oltre a prevedere che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, stabilisce che la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale (anche d'ufficio), sentito il PM che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Se la pericolosità sociale è cessata, il Tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il Tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato.

Capo II (artt. 5-12): disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali

L'articolo 5 modifica la disciplina in materia di **procedimento di**

applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Più nel dettaglio il **comma 1, come modificato dalla Commissione**, dell'articolo interviene attraverso modifiche all'articolo 17 del Codice sulla **titolarità della proposta** di misura, esplicitando i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia. La Commissione ha poi previsto che nel caso di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali a persone indiziate per reati contro la PA, per *stalking* e per avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore distrettuale. In questi stessi casi le funzioni di PM nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Infine la disposizione esplicita i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono trasmettere al PM del tribunale del distretto o del tribunale del circondario.

Il **comma 2** modifica il comma 4 dell'articolo 19 del Codice in materia di **indagini patrimoniali**, consentendo- senza ulteriori oneri per la finanza pubblica (**comma 3**) - alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali (PM circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 4** dell'articolo modifica l'articolo 20 del Codice, stabilendo in relazione al **sequestro** che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche; analogamente, in presenza dei presupposti, può essere disposto il controllo giudiziario dell'azienda. La disposizione prevede inoltre che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende *ex lege* a tutti i beni aziendali. Si stabilisce, inoltre, che il tribunale ordina le trascrizioni e annotazioni sul registro delle imprese, libri sociali e pubblici registri conseguenti all'eventuale revoca del sequestro e che sia il sequestro che la sua eventuale revoca, anche parziale, devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** dell'articolo in esame, **come modificato dalla Commissione**, interviene sulla disciplina dell'**esecuzione del sequestro** di cui all'articolo 21 del Codice. La disposizione prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale ("ove opportuno"). Inoltre, si demanda al giudice delegato alla procedura l'onere di provvedere, sentito l'amministratore

giudiziario e previa valutazione delle circostanze, allo sgombero, mediante l'ausilio della forza pubblica, degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro.

Il **comma 6** dell'articolo 5 del disegno di legge, **come modificato dalla Commissione**, interviene sull'articolo 22 del Codice relativo al **sequestro d'urgenza**, prevedendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30 gg.(attualmente, entro 10 gg.). Ai fini del termine per la convalida, si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2, del Codice (accertamenti peritali, eventuale richiesta di ricusazione).

Il **comma 7** interviene sul **procedimento applicativo** di cui all'articolo 23 del Codice prevedendo che all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale possono intervenire anche i terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (attualmente l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene).

Il **comma 8** modifica l'articolo 24 del Codice, in materia di **confisca di prevenzione**, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

La disposizione, poi, integrando il comma 2 dell'articolo 24 del Codice, prevede che il termine stabilito per il deposito del decreto di sequestro da parte del tribunale resti sospeso anche per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione degli eredi o aventi causa ai sensi dell'articolo 18, comma 2 dello stesso codice.

Il comma 2 dell'articolo 24 del Codice, **nella formulazione proposta dalla Commissione**, fissa in un anno e sei mesi dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del Tribunale, pena la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro. Nel caso d'indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il comma *2-bis* dell'articolo 24 del Codice, **come riscritto dalla Commissione**, stabilisce che con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca venga ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.

Il **comma 9** interviene sull'articolo 25 del Codice, apportando significative modifiche alla disciplina relativa al **sequestro e alla confisca per equivalente**. Si prevede che ogni qualvolta dopo la presentazione della proposta, non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni

di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona. E' inoltre ampliato l'ambito di applicazione degli istituti anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del Codice, apportando numerose modifiche alla disciplina delle **impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali**.

Più nel dettaglio il **comma 1** modifica il comma 1 dell'articolo 27 integrando l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati "senza indugio" al procuratore generale presso la corte d'appello: la norma inserisce in tale catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro. La disposizione inserisce, poi, nel citato articolo 27 tre ulteriori commi, il *2-bis*, il *2-ter* e il *2-quater*, al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione degli articoli *10-bis* e seguenti, prevedendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, da parte della corte di appello, nel caso di accoglimento della questione di incompetenza territoriale riproposta in secondo grado. In base alle nuove norme la corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo competente non solo qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione (nuovo comma *2-bis*), ma anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (nuovo comma *2-ter*). L'articolo 6 introduce, ancora, un nuovo comma *3-bis* all'articolo 27 che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale).

Sono infine introdotti due nuovi commi (commi *4-bis* e *6-bis*) rispettivamente in materia di formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione e di fissazione del termine per l'emissione del decreto di confisca in caso di annullamento dell'originario decreto con rinvio al tribunale.

L'articolo 7, non modificato dalla Commissione, interviene sull'articolo 28, comma 1, del Codice prevedendo che la **revocazione** sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e ss c.p.p., in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 c.p.p. Attraverso una modifica al comma 4 dell'articolo 28 si attribuisce alla stessa Corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione, di provvedere ai sensi dell'articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per

questa incombenza al Tribunale.

L'articolo 8, non modificato dalla Commissione, interviene sulla disciplina prevista nel caso di un **sequestro e confisca** di prevenzione disposti **su beni già sequestrati** nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del Codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come ora) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione. L'articolo inoltre, prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione).

L'articolo 9, non modificato dalla Commissione, interviene in materia di **cauzione e garanzie reali** a carico del proposto prevedendo che il Tribunale possa "disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili".

L'articolo 10 del disegno di legge, **come modificato dalla Commissione,** riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di **amministrazione e controllo giudiziario** di attività economiche ed aziende.

Più nel dettaglio il nuovo comma 1 dell'articolo 34 prevede che quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero di quelli compiuti ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento di stampo mafioso agevolò l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale ovvero, di persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a), b) e *i-bis*) (articolo 416-*bis*; delitti di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3 *bis* c.p.p. e reati contro la pubblica amministrazione) ovvero per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* c.p.), estorsione (articolo 629 c.p.), usura (articolo 644 c.p.), riciclaggio (articolo 648-*bis*) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter*) e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, il tribunale competente, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o

dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle predette attività economiche.

Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del PM o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura (il testo licenziato dalla Camera si limitava a prevedere che la proroga potesse essere prevista solo nel caso in cui persistessero le condizioni in base alle quali la misura è stata adottata la prima volta).

In base al comma 3 dell'articolo 34, a seguito dell'emanazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, vengono nominati il giudice delegato e l'amministratore giudiziario. Quest'ultimo esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario – senza percepire ulteriori emolumenti- può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa.

Il comma 4 dell'articolo 34 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento deve essere trascritto presso i pubblici registri.

Ai sensi del comma 5 l'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2 anche nei confronti del PM. Per garantire la corretta gestione dei beni in questione, al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, il comma 5 richiama in quanto applicabili i meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione dei beni sotto sequestro.

Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale delibera l'esito di questi. Il procedimento si svolge con le modalità previste, in quanto compatibili, per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria con udienza camerale. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il PM. Il tribunale può quindi adottare tre diverse tipologie di decisioni: la revoca della misura; la revoca della misura e la contestuale applicazione del controllo giudiziario; la confisca dei beni.

Il tribunale dispone la revoca della misura quando sono venuti meno i pericoli di agevolazione descritti. Alla revoca può seguire il controllo giudiziario quando il pericolo dell'agevolazione non sia completamente escluso e non sussistano i presupposti della confisca. Il tribunale dispone invece la confisca dei beni

quando ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. (comma 6)

Sempre nell'ambito della cd fase cautelare, l'articolo 34, comma 7, stabilisce la possibilità di adottare il sequestro qualora sussista il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di sospensione vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca; tale misura è applicata fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2 (un anno rinnovabile fino ad un massimo di ventiquattro mesi).

L'articolo 11 del disegno di legge **(non modificato dalla Commissione)** introduce nel Codice, al nuovo articolo 34-*bis*, l'istituto del "**controllo giudiziario**", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria", nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa (comma 1 dell'articolo 34-*bis*).

Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34-*bis*, con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può in primo luogo, imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. In secondo luogo con il provvedimento il tribunale può procedere alla nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

Con il provvedimento di nomina il tribunale, nello stabilire i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo, può imporre i seguenti obblighi (comma 3 dell'articolo 34-*bis*):

- a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e

vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

- b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
- c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
- d) di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 34-*bis*, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi da ultimo citati, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.

In caso di accertamento della violazione di una o più prescrizioni ovvero qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, è facoltà del tribunale disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

Il comma 5 dell'articolo 34-*bis* disciplina la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. L'istanza di revoca può essere proposta dal titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario. Entro dieci giorni dal deposito dell'istanza, il tribunale fissa udienza e provvede in camera di consiglio. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-*bis*, le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del Codice (comma 7).

L'articolo 12 del disegno di legge, non modificato dalla Commissione, al comma 1, introduce il capo V-*bis* nel titolo II del libro I del Codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-*ter*, con cui si garantisce la **trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.**

Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 34-*ter* sancisce la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti di applicazione delle misure di

prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio è tenuto a comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti. La norma prevede inoltre che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (comma 2 dell'articolo 34-ter).

Il **comma 2** dell'articolo 12 del disegno di legge integra l'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

Capo III (artt. 13-19): disposizioni in materia di amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati

L'**articolo 13** del disegno di legge interviene sulle norme del Codice antimafia che definiscono i criteri per la **scelta degli amministratori giudiziari** dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Il **comma 1** dell'articolo modifica l'articolo 35 del Codice sulla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario prevedendo che: qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente (comma 1 dell'articolo 35).

Il comma 2 dell'articolo 35, come riscritto dal disegno di legge, prevede che l'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati venga scelto, nell'ambito degli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia e l'entità (requisito inserito dalla Commissione) dei beni appresi in via cautelare. L'individuazione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori viene demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia (di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico). A tale decreto è, altresì, demandata l'individuazione dei casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato e al momento della nomina è tenuto a comunicare

al tribunale l'eventuale titolarità di altri incarichi di analoga natura.

Il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 35 stabilisce che l'incarico di amministratore giudiziario di aziende sequestrate deve essere scelto fra i soggetti iscritti nella nell'apposita sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

La Commissione ha poi inserito un ulteriore comma *2-ter* all'articolo 35 del Codice il quale prevede che l'amministratore giudiziario possa essere altresì nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati. In tale caso l'amministratore giudiziario per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi, ad eccezione del rimborso spese. Il comma 3 dell'articolo 35 disciplina le cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 l'amministratore giudiziario può organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuvazione; i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, è tenuto a rendere il conto della gestione (comma 5 dell'articolo 35).

Il **comma 2** dell'articolo 13 del disegno di legge introduce nel Codice un nuovo articolo *35-bis*, relativo alla **responsabilità nella gestione e ai controlli della PA**. In particolare si prevede che: fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 e l'amministratore nominato per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro. Gli accertamenti disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa.

Il **comma 3** dell'articolo 13 del disegno di legge modifica l'articolo 36 del Codice sulla **relazione dell'amministratore giudiziario**. In particolare: si prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; si stabilisce che

l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal tribunale; è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni.

Il **comma 4** dell'articolo in esame interviene sull'articolo 37 del Codice, relativo ai **compiti dell'amministratore giudiziario**, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno) l'individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

Il **comma 5** reca modifiche all'articolo 38 del Codice, relativo ai compiti dell'Agenzia. In particolare si prevede che: fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria; l'Agenzia è tenuta a effettuare le comunicazioni in via telematica con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari; con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore che deve essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di incompatibilità previste o che non sussistano altri giusti motivi. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa; l'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti relativi a spese, compensi e rimborsi e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia, il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia deve provvedere all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione; l'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, deve pubblicare nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

Infine il **comma 6** dell'articolo 13 del disegno di legge inserisce un comma all'articolo 39 del Codice, sull'assistenza legale alla procedura, prevedendo che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato, cui spetta – in base alla normativa vigente – la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Si prevede che, ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

L'**articolo 14** modifica la disciplina della **gestione dei beni sequestrati e confiscati**, con particolare riferimento alla gestione delle aziende.

Più nel dettaglio il **comma 1** della disposizione interviene sull'articolo 40 del Codice al fine di consentire, in primo luogo, l'utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell'esecuzione, con l'ausilio dell'Agenzia nazionale (comma 1 dell'articolo 40 del Codice). Ai sensi del nuovo comma *2-bis* dell'articolo 40 del Codice, se oggetto del sequestro è la casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone che lo sgombero possa essere differito fino al provvedimento definitivo di confisca. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare.

I successivi commi 3 e seguenti dell'articolo 40 come modificati dal disegno di legge mirano a disciplinare l'attività del Tribunale e del giudice delegato in ordine alla gestione dei beni. Con riguardo ai beni immobili si prevede che:

- nel caso di locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale (comma *3-quater* dell'articolo 40 del Codice).
- nel caso di immobili liberi ovvero liberati (ad esempio in seguito alla esecuzione dello sgombero ovvero per la cessazione della locazione o del comodato) l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può in via prioritaria concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva (soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c) , con cessazione alla data della confisca definitiva (comma *3-ter* dell'articolo 40 del Codice). Ovvero, ai sensi del comma *3-bis* dell'articolo 40 del Codice, l'amministratore giudiziario sempre con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi di cui al su illustrato comma *3-ter* (comodato in favore dei soggetti ivi indicati) e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Il disegno di legge, modifica poi il comma 4 dell'articolo 40 del Codice in materia di reclamo degli atti dell'amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato. La disposizione come riscritta prevede che il PM, il proposto e ogni altro interessato possano avanzare reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. I commi *5-bis* e *5-ter* dell'articolo 40 del Codice intervengono in materia di gestione dei **beni mobili**, imponendo la vendita nel caso in cui i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione nel caso in cui i beni sequestrati siano privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili.

Il **comma 2** dell'articolo 14 del disegno di legge, **come modificato dalla Commissione**, interviene sull'articolo 41 del Codice in materia di **gestione delle aziende sequestrate**.

In primo luogo il provvedimento interviene sull'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame del Codice estendendo la disciplina relativa alla gestione delle aziende anche alla gestione delle partecipazioni societarie. Il comma 1 dell'articolo 41, prevede che l'amministratore giudiziario sia scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione ordinaria preliminare di cui all'articolo 36, comma 1 del Codice, l'amministratore giudiziario entro tre mesi dalla propria nomina, prorogabili a sei per giustificati motivi dal giudice delegato deve presentare una ulteriore relazione, il cui contenuto è puntualmente indicato dalle lettere a) e seguenti del medesimo comma 1 dell'articolo 41 del Codice.

La relazione deve contenere:

- a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione preliminare;
- b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
- c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto di vari elementi (grado di caratterizzazione dell'attività con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, della forza lavoro occupata, ecc...) , ivi compresi gli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato uno specifico programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata anche la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste;
- d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
- e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi (**lettera a)**)

La **lettera b)** del comma 2 dell'articolo in esame aggiunge all'articolo 41 sei ulteriori commi (da *1-bis* a *1-septies*). Il comma *1-bis* dell'articolo 41 del Codice, introdotto dal disegno di legge, prevede che con riguardo anche al contenuto della relazione previsto dalla prefata lettera d), trovi applicazione l'articolo 36, comma 4, in tema di comunicazione e contestazione dei valori.

Il nuovo comma *1-ter* dell'articolo 41 del Codice, al fine di garantire una valutazione documentata da parte del Tribunale, impone all'amministratore giudiziario l'obbligo di allegare alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività determinati atti.

Il nuovo comma *1-quater* dell'articolo 41 prevede la possibilità di adozione di un provvedimento provvisorio al fine di evitare la chiusura provvisoria

dell'azienda o incertezze che comportano danni irreparabili all'attività imprenditoriale. Più nel dettaglio in attesa del provvedimento del Tribunale, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

Ai sensi del comma 1-*quinquies* dell'articolo 41 del Codice il provvedimento del Tribunale è adottato dopo avere esaminato la relazione dell'amministratore in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile (e quindi riguardi quote di minoranza) il Tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario (comma 1-*sexies* dell'articolo 41).

La Commissione ha soppresso l'originario comma 1-*septies* dell'articolo 41, il quale disciplinava in modo analitico l'allontanamento dall'azienda del proposto, familiari conviventi e terzi intestatari.

Ai sensi del comma 1-*septies* dell'articolo 41 per le società sottoposte a sequestro le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività.

La **lettera c)** del comma 2 dell'articolo 14 del disegno di legge introduce due ulteriori commi all'articolo 41 (commi da 2-*bis* a 2-*ter*). In particolare i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 41 disciplinano, poi, l'affitto dell'azienda o di un ramo aziendale in via prioritaria (anche con mero comodato) agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*.

La **lettera e)** del comma 2 oltre a modificare il comma 6 dell'articolo 41, vi introduce un'ulteriore disposizione. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 41 nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, qualunque sia l'entità delle quote sequestrate, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata. Qualora il sequestro riguardi quote (non necessariamente totalitarie ma) che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 c.c. l'amministratore giudiziario provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o

estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

Ai sensi del comma *6-bis* le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali devono essere stabilite con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (articolo 41, comma *6-bis*).

L'articolo 15, comma 1, del disegno di legge inserisce nel Codice l'articolo *41-bis*, il quale prevede **strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate**. Si tratta di strumenti di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi "illeciti".

La disposizione è stata incisivamente modificata dalla Commissione, in quanto gran parte dell'articolo *41-bis*, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, riproduceva il contenuto dei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 2015).

L'articolo *41-bis*, come riscritto, prevede in primo luogo che l'accesso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 196 della legge di stabilità 2016 deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa adottata dal Tribunale (comma 1).

Il comma 196 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto l'istituzione di:

- un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate (3 milioni di euro annui);
- un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese (7 milioni di euro annui).

I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa (comma 2).

Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'[articolo 1524 del codice civile](#) presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata (comma 5). Dopo la data di annotazione il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo (comma 3). Il privilegio è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli per crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane (comma 4).

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 41-*bis* del Codice, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Il comma successivo (comma 7) reca poi, norme "speciali" per l'amministrazione relativa a **sequestro** (o confisca) di **"aziende di straordinario interesse socio-economico"**, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall'Agenzia nazionale. In tali casi l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione (comma 8).

Il **comma 2**, dell'articolo 15 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), inserendo fra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile anche la definizione e l'attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

L'articolo 16, non modificato dalla Commissione, inserisce nel Codice il nuovo articolo 41-*ter* con il quale si istituiscono presso le prefetture dei **tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate**, alla cui attuazione le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5 dell'articolo 41-*ter*). Di tali tavoli la disposizione disciplina analiticamente le funzioni e la composizione. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore giudiziario. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

Il medesimo **comma 1** dell'articolo 16 del disegno di legge introduce poi nel

Codice l'ulteriore **articolo 41-quater**, il quale, con l'obiettivo di assicurare ulteriori opportunità alle aziende sequestrate, prevede che l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del **supporto tecnico**, a titolo gratuito, **di imprenditori** attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, specificando presupposti e criteri. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda e altri benefici. Inoltre l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa.

L'**articolo 17** del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi al **rendiconto di gestione** – che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca – e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

Più nel dettaglio il **comma 1** della disposizione interviene sui commi 1 e 5 dell'articolo 43 del Codice. Ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 43, **come riscritto dalla Commissione**, all'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione. Qualora il sequestro sia revocato l'Agenzia, subentrata nell'amministrazione, provvedendo al rendiconto. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo anche le spese sostenute per consentire la determinazione del limite di garanzia previsto dall'articolo 53; il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione (comma *5-bis* dell'articolo 43).

Il **comma 2** dell'articolo 17 del disegno di legge modifica invece il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 relativo alle **modalità di gestione da parte dell'Agenzia dei beni confiscati** anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte d'appello.

L'**articolo 18** interviene sulla disciplina dettata dal Codice in materia di **destinazione dei beni confiscati**, introducendo l'articolo *45-bis* e modificando gli articoli da 46 a 48.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo, **come modificato dalla Commissione**, inserisce nel Codice l'articolo *45-bis*, con il quale sono disciplinati la **liberazione e lo sgombero** degli immobili che, nonostante la confisca definitiva, siano ancora occupati. L'Agenzia, con provvedimento

revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.

Il **comma 2** dell'articolo 18 del disegno di legge modifica l'articolo 46 del Codice prevedendo la possibile restituzione per equivalente di beni confiscati; anche quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile. La disposizione inoltre riscrive il comma 2 dell'articolo 46 del Codice nella parte in cui prevede l'applicazione della restituzione anche per equivalente quando il bene sia stato venduto "anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura".

Il **comma 3** dell'articolo 18 interviene sull'articolo 47 del Codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori, l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.

Consistenti modifiche sono apportate dal **comma 4** dell'articolo 18 del disegno di legge all'articolo 48 del Codice in materia di **destinazione dei beni e delle somme**.

Trattandosi di numerosi e puntuali interventi correttivi si ritiene opportuno - per una maggiore leggibilità - darne conto attraverso un testo a fronte.

<p style="text-align: center;">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)</p>
<p>1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:</p> <p>a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;</p> <p>b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;</p> <p>c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di</p>	<p>1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:</p> <p>a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;</p> <p>b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile</p>

<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)</p>	<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)</p>
<p>polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.</p>	<p>o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti; c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.</p>
<p>1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.</p>	<p>1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.</p>
<p>2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.</p>	<p>2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.</p>
<p>3. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche; c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del</p>	<p>3. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche; c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, ovvero economiche, con vincolo</p>

<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)</p>	<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)</p>
<p>comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del</p>	<p>di reimpiego dei proventi per finalità sociali in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive</p>

<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)</p>	<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)</p>
<p>rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;</p>	<p>modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché agli Enti Parchi Nazionali e Regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.</p> <p>La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;</p> <p>c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro</p>

Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)	Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)
<p>d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.</p>	<p>destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.</p>
<p>4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.</p>	<p>4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.</p>
<p>5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla</p>	<p>5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla</p>

<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)</p>	<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)</p>
<p>stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.</p>	<p>stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.</p>
<p>6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.</p>	<p>6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)</p>
<p>7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5.</p>	<p>7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5.</p>
<p>8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:</p> <p>a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;</p> <p>b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;</p> <p>c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia</p>	<p>8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:</p> <p>a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;</p> <p>b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;</p> <p>c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia</p>

<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)</p>	<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)</p>
<p>finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).</p>	<p>finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).</p>
<p>8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.</p>	<p>8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.</p>
	<p>8-ter Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.</p>
<p>9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla</p>	<p>9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla</p>

<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)</p>	<p align="center">Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)</p>
<p>vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.</p>	<p>vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.</p>
<p>10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.</p>	<p>10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.</p>
<p>11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.</p>	<p>11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.</p>
<p>12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.</p>	<p>12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).</p>
<p>12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p>

Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)	Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)
autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.	autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.	13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.	14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.	15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
	15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata
	15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o che siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari

Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Formulazione vigente)	Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme (Come modificato dall'AS 2134-A)
	la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

La Commissione ha soppresso l'originario articolo 19 del disegno di legge il quale introduceva nel Codice l'articolo 48-*bis*. Tale disposizione prevedeva la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 19** (già articolo 20), **non modificato dalla Commissione**, interviene sull'articolo 51 del Codice, sul **regime fiscale** dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

Capo IV (artt. 20-27): disposizioni in materia di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali

L'**articolo 20**, (già articolo 21), **non modificato dalla Commissione**, interviene sugli articoli da 52 a 56 del Codice in materia di **tutela dei terzi**. Tali modifiche sono volte a superare alcune criticità esistenti, con particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali.

Il **comma 1** dell'articolo in esame modifica l'articolo 52 del Codice. Più in particolare attraverso la riscrittura della lettera a) comma 1, dell'articolo 52, si sostituisce il presupposto della previa escussione del patrimonio del proposto con una più agevole dimostrazione da parte del creditore "che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei creditori". Viene inoltre modificata anche la lettera b) del comma 1 dell'articolo 52: l'attuale disposizione "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità", viene sostituita con "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento".

In secondo luogo il disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 52,

prevedendo che i crediti accertati concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5. Si tratta di una modifica volta a coordinare la disposizione con le diverse modifiche apportate in materia di crediti aziendali.

Il comma 1 dell'articolo 20 del disegno di legge inserisce poi nell'articolo 52 del Codice il nuovo comma *3-bis*. La disposizione, riprendendo il disposto dell'articolo 1, comma 200, legge n. 228 del 2012 in materia di crediti relativi a procedimenti non soggetti al decreto legislativo n. 159 del 2011 (proposte avanzate prima del 13 ottobre 2011), prevede che il decreto di rigetto definitivo della domanda di ammissione in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, sia comunicato a quest'ultima per le opportune valutazioni.

E' poi modificato il comma 4 dell'articolo 52 del Codice prevedendo che la confisca definitiva di un bene determini lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia.

Il **comma 2** dell'articolo 20 del disegno di legge interviene sull'articolo 53 del Codice chiarendo che il limite di garanzia del 60 per cento del valore dei beni va determinato "al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61".

Il successivo comma (**comma 3**) della disposizione in commento introduce nel Codice il nuovo articolo *54-bis*, il quale interviene sulla questione relativa al pagamento di debiti anteriori al sequestro. La nuova disciplina prevede che l'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività (comma 1 dell'articolo *54-bis*). Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il Tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti (comma 2 dell'articolo *54-bis*).

Il **comma 4** dell'articolo 20 del disegno di legge modifica l'articolo 55 del Codice, disponendo la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva. In caso di dissequestro la procedura deve essere iniziata o riassunta entro un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. Nel caso in cui il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione. In tali ipotesi il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

Infine l'articolo in commento (**comma 5**) interviene sull' articolo 56 del

Codice, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire che il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare; la dichiarazione deve intervenire entro 6 mesi dalla immissione in possesso. In caso di risoluzione del contratto, il contraente ha diritto al risarcimento del danno da far valere nei confronti del solo proposto e potrà far valere il proprio credito nel passivo.

L'articolo 21 (già articolo 22), **non modificato dalla Commissione**, detta disposizioni relative **all'accertamento dei diritti dei terzi**, modificando gli articoli da 57 a 61 del Codice.

Più nel dettaglio il **comma 1** della disposizione in commento interviene sull'articolo 57, relativo all'elenco e alla verifica dei crediti, per specificare quanto già contemplato dall'articolo 41, comma 1-*ter*, per cui l'amministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato:

- l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*;
- l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

La medesima disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 57 del Codice fissando l'inizio del procedimento di verifica dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado e intervenendo sui termini previsti per il deposito delle istanze di accertamento (il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti è ridotto dagli attuali 90 a 60 giorni) e di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti (l'udienza di verifica dei crediti è fissata entro i successivi 60 giorni e non 30 come attualmente).

Il **comma 2** dell'articolo 21 del disegno di legge modifica, poi, l'articolo 58 del Codice sulle domande di ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive (comma 5 dell'articolo 58 del Codice). Si prevede inoltre un maggiore coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento dovendo questi non solo esaminare le domande e redigere un progetto di stato passivo, rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda (comma 5-*bis* dell'articolo 58), ma anche depositare il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza (comma 5-*ter* dell'articolo 58).

Il **comma 3** dell'articolo 21 reca modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del Codice in materia di verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo consentendo in particolare a ciascun creditore di impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*.

Di rilievo sono poi gli interventi correttivi all'articolo 60 del Codice relativo alla vendita e alla liquidazione dei beni, volti a demandare all'Agenzia, a seguito dell'irrevocabilità della confisca, il pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. Se le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non sono sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, l'Agenzia potrà procedere alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili non sono sufficienti, alla liquidazione dei beni, aspettando fino a massimo di un anno (dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca) quando ritenga che i beni possano rivelarsi diversamente redditizi. Le vendite devono essere effettuate dall'Agenzia con procedure competitive (**comma 4**).

Il **comma 5** dell'articolo 21 modifica infine l'articolo 61 del Codice intervenendo sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti. Si attribuisce all'Agenzia il compito di redigere il progetto di pagamento dei crediti, dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile. La stessa Agenzia (che prende il posto del giudice delegato) dovrà ordinare il deposito del progetto di pagamento. L'opposizione potrà essere proposta dai creditori dinanzi alla sezione civile della corte d'appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente sulla confisca. (e non più al Tribunale misure di prevenzione. Si procede in camera di consiglio e si applicano le disposizioni relative al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.

L'articolo 22 del disegno di legge, (già articolo 23), **non modificato dalla Commissione**, reca disposizioni in materia di **rappporti con le procedure concorsuali**.

Il **comma 1** della disposizione modifica l'articolo 63 del Codice sulla dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, per consentire all'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva e previa autorizzazione del tribunale, di presentare al Tribunale fallimentare competente domanda per l'ammissione al concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti (nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 63 del Codice). Si prevede inoltre una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro.

Il **comma 2** dell'articolo 22 interviene sull'articolo 64 del Codice relativo al sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, attribuendo al giudice delegato del tribunale di prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai

beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

Se rispetto alla dichiarazione di fallimento sono pendenti giudizi di impugnazione, gli stessi dovranno essere sospesi, in attesa degli esiti del procedimento di prevenzione. Si prevede infine che i crediti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto.

La Commissione ha inserito nel Capo IV tre ulteriori disposizioni (articoli 23-25).

La prima disposizione (**articolo 23**) apporta modifiche all'articolo 71 del Codice in materia di circostanze aggravanti, prevedendo un aumento di pene (da un terzo alla metà) anche per i seguenti delitti: peculato; peculato mediante profitto dell'errore altrui; malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; pene per il corruttore; istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; assistenza agli associati.

L'articolo 24, modificando l'articolo 76 del Codice, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti, coloro che **omettono di adempiere ai doveri informativi** nei confronti dell'amministratore giudiziario.

L'articolo 25 interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della **documentazione antimafia** prevedendo che:

- i concessionari di lavori o di servizi pubblici debbano acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici;
- la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti e i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

L'articolo 26 (già articolo 24), **non modificato dalla Commissione**, interviene sull'articolo 84 del Codice attribuendo valore significativo di una

situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il **reato di caporalato**, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

Capo V (art. 27): modifiche alle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

L'articolo 27 del disegno di legge, **oggetto di significative modifiche da parte della Commissione**, interviene sugli articoli da 110 a 113 del Codice e inserisce due nuove disposizioni nel Codice.

Per quanto concerne le modifiche agli articoli 110-113 del Codice, le principali previsioni possono essere così riassunte:

- la *sede principale* dell'Agenzia è a Roma; le *sedi secondarie* sono a Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano (Il testo licenziato dalla Camera prevedeva una sola sede secondaria nella città di Reggio Calabria);
- l'Agenzia è mantenuta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno (Il testo licenziato dalla Camera attribuiva la vigilanza alla Presidenza del Consiglio);
- i *compiti* attribuiti all'Agenzia sono ridefiniti;
- sono incisi gli *organi* dell'Agenzia. Per quanto concerne il *Direttore* (la cui proposta diviene del Ministro dell'interno non più del Presidente del Consiglio come nel testo licenziato dalla Camera; la nomina permane effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri), esso non è più previsto che sia necessariamente scelto tra i prefetti. E' invece posto un requisito competenziale (attestato da una esperienza professionale almeno quinquennale nella gestione di beni e aziende), ed è indicata una platea cui attingere, in cui figurano non solo i prefetti ma anche i dirigenti dell'Agenzia del demanio e i magistrati "che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità" e i magistrati delle magistrature superiori;
- la composizione del *Consiglio direttivo* è ampliata di due unità, prevedendovi un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali e un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;
- è introdotto, tra gli organi dell'Agenzia, un *Comitato consultivo di indirizzo*, il quale esprime pareri motivati e può presentare proposte. Esso è presieduto dal Direttore dell'Agenzia e composto da: rappresentanti dei Ministeri (sviluppo economico; lavoro; istruzione), degli enti territoriali (Regioni; Comuni), delle associazioni del terzo settore, delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle cooperative, delle associazioni dei datori di lavoro, un esperto in politica di coesione

territoriale (designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica), un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza" (designato dal Ministro dell'interno).

- alla competenza del Ministro dell'interno (anziché della Presidenza del Consiglio come nel testo licenziato dalla Camera) è riconosciuta altresì la determinazione dei *compensi* degli organi;
- l'Agenzia, per le attività di competenza, "si avvale" (anziché "può avvalersi", com'è nel testo vigente del codice) delle *prefetture* territorialmente competenti; conseguentemente, i prefetti sono chiamati a costituire adeguati, specifici nuclei di supporto. Il testo licenziato dalla Commissione demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione della composizione di ciascun nucleo di supporto e il relativo contingente di personale.

La Commissione ha introdotto i due nuovi articoli 113-*bis* e 113-*ter* nel Codice in materia di personale dell'Agenzia.

Tali disposizioni:

- determinano in 200 unità complessive la dotazione organica dell'Agenzia.
- prevedono che il reclutamento del personale deve avvenire attraverso procedure selettive (nella misura non superiore alla metà) e attraverso procedure di mobilità (per la restante parte).
- stabiliscono puntuali competenze e professionalità per la carriera dirigenziale.
- fissano una specifica disciplina con riguardo agli incarichi speciali (massimo dieci unità operanti alle dirette dipendenze funzionali del Direttore dell'Agenzia).

Capo VI (artt. 28-32): modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo

In primo luogo **l'articolo 28, come modificato dalla Commissione**, inasprisce la pena detentiva (dagli attuali "da uno a sei anni" a "da due a sette anni") prevista per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* c.p. (**comma 1**).

Il **comma 2** dell'articolo novella l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p., inserendo, da un lato, il riferimento, in relazione al sequestro di aziende, alla nomina di un amministratore giudiziario tra gli iscritti al relativo albo di cui all'articolo 35 del Codice antimafia e, dall'altro, aggiungendo due ulteriori commi i quali prevedono che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario e che i compiti del giudice

delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato.

Un'ulteriore modifica è apportata all'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del c.p.p. Attraverso tale novella si assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata (**comma 3**). Infine l'articolo modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione (d.lgs. 286/1998).

L'articolo 29, al quale la Commissione ha apportato modifiche sostanzialmente di coordinamento, interviene sull'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di **confisca cosiddetta allargata**.

Più nel dettaglio **la lettera a) del comma 1** dell'articolo in esame interviene sul comma 1 del citato articolo 12-*sexies*, estendendo, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Il comma 1 dell'articolo 12-*sexies*, così come modificato, prevede, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 c.p.p., per una serie di delitti, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. La norma precisa inoltre che la legittima provenienza dei beni non può essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Strettamente collegate alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 12-*sexies* sono le modifiche apportate al comma 2-*ter* (**lettera c**) e l'abrogazione dei commi 2 e 2-*bis* (**lettera b**) e 2-*quater*, 3 e 4 (**lettera d**) previste dal medesimo comma 1 dell'articolo del disegno di legge in esame.

La lettera e) interviene, poi, sul comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* il quale prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel Codice antimafia possano essere applicate anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria

nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

La lettera f) aggiunge infine cinque ulteriori commi (da *4-quinquies* a *4-novies*) all'articolo 12-*sexies*. Il nuovo comma *4-quinquies* stabilisce che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi. Il comma *4-sexies* individua il giudice competente ad emettere i provvedimenti di confisca.

Da ultimo, i commi *4-septies* e *4-octies* disciplinano il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

Il successivo comma *4-novies* individua l'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati.

L'articolo 30, introdotto dalla Commissione, modifica l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999 relativo all'accesso al **Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**, richiedendo per l'accesso al Fondo, da parte degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati.

L'articolo 31, (già articolo 28), **non modificato dalla Commissione**, reca in primo luogo modifiche all'articolo *7-bis* del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario introducendovi il comma *2-sexies*, al fine di individuare i collegi o le **sezioni** da destinare in via esclusiva alla **trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale**, al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia ("specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie").

Più nel dettaglio la norma prevede l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale. Analoga previsione riguarda i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere. La disposizione prevede poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Più in particolare a tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, "è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di

prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura” (**comma 1**).

Inoltre il **comma 2** dell’articolo 31 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell’amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l’ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

Il **comma 3** dell’articolo 31 disciplina la procedura di adozione del decreto legislativo di cui al comma precedente. Sullo schema di decreto sono chiamate ad esprimersi le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L’articolo 32 disciplina la **delega** al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della **tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate** sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime.

Le norme devono in particolare prevedere (**comma 1**): incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva; misure per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro; la salvaguardia dell’accesso all’integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite mediante (**comma 2**): una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l’armonizzazione ed il coordinamento delle stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l’adeguamento alle disposizioni adottate dall’Unione europea.

La delega deve essere esercitata entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge secondo le modalità di cui ai **commi 4 e 5**. Questi ultimi, tra l’altro, prevedono un secondo invio (degli schemi di decreto) alle Camere, per l’ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi (in occasione del primo esame) dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e pongono una clausola di salvaguardia finanziaria.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega - oltre a quelli generali summenzionati di cui ai **commi 1 e 2** - sono posti dal **comma 3**. Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, la Commissione ha soppresso alcuni principi di delega.

Capo VII (artt. 33-36): disposizioni di attuazione e transitorie

L'articolo 33, come modificato dalla Commissione, detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che entro 30 giorni il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi.

Infine entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma (**comma 3**).

Infine l'articolo prevede che entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati debba adottare i criteri per l'individuazione del personale, da nominare come amministratore giudiziario.

L'articolo 34 (già articolo 31), **non modificato dalla Commissione**, reca **disposizioni transitorie**.

L'articolo 35 (già articolo 32), **anche esso non modificato dalla Commissione**, contiene infine una norma di interpretazione autentica di una disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che escludeva la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia.

L'articolo 36, introdotto dalla Commissione, infine reca disposizioni finanziarie.